

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 11.03.2022, N. 1586-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1387-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Stefania Calabrò** (C.F. CLBSFN85D49F205J), nata a Milano il 9.4.1985 e residente a Catania, in via Borrello 63, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 1192-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 1529-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1529-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Stefania Calabrò** (C.F. CLBSFN85D49F205J), nata a Milano il 9.4.1985 e residente a Catania, in via Borrello 63
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Antonella Fiordalisi;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: le **Graduatorie di merito e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; in particolare la **Graduatoria di Catania Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o inscienze**

politiche o titoli equipollenti o equiparati); l'Esito della prova digitale della ricorrente inerente il *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicato sull'area personale del portale Step One 2019 in data 1 dicembre 2021; dei verbali di correzione delle prove; gli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti; ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; e. Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; con ricorso è stato altresì chiesto ***l'accertamento*** del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità sul quesito di cui in narrativa, nonché del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sul titolo posseduto e validamente indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, con ***conseguente declaratoria di illegittimità*** del *modus operandi* della P.a. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione del quesito di cui in narrativa e all'errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente, ***nonché l'accertamento*** del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento, ***con conseguente condanna in forma specifica*** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, sia in relazione alla prova scritta che alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio complessivo ingiusto assegnato alla ricorrente nei provvedimenti impugnati relativi al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per via della presenza di 1 quesito ambiguo nella prova scritta nonché per l'omessa valutazione di un determinato titolo accademico.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati in 3 rubriche, la prima attinente la presenza del quesito ambiguo nel test, la seconda dedicata all'omessa valutazione del titolo accademico dichiarato correttamente dalla ricorrente in domanda di partecipazione al concorso e, infine, la terza dedicata all'illegittimità derivata delle Graduatorie pubblicate:

- 1) ***Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo;***
- 2) ***Disparità di trattamento - Illogicità e irragionevolezza - Ingiustizia grave e manifesta - Difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa;***
- 3) ***Illegittimità derivata delle Graduatorie gravate.***

Per quanto attiene la prima contestazione, la ricorrente, idonea non vincitrice presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania (punteggio complessivo 27. 22,5 prova scritta + 4,5 valutazione titoli), ha censurato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l'erronea formulazione del seguente quesito “Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età”, recante le seguenti opzioni

- 1) *Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni.*

2) *Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni.*

3) *Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni.*

La ricorrente ha flaggato l'opzione 1, mentre la soluzione indicata da Formez coinciderebbe con l'opzione 2; tanto ha comportato l'assegnazione della penalità pari a – 0,375. La domanda, però, è palesemente ambigua, in quanto incorretta nella formulazione e induce chi legge in errore, considerato la norma a cui fa riferimento il quesito, in realtà, non dispone di un art. 42.

In particolare, appare opportuno sottolineare che il D.lgs. del 13 luglio 2017, n. 116, *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (17G00129) (GU Serie Generale n.177 del 31-07-2017)*, a cui si riferisce il quesito *de quo*, è composto da 35 articoli, ripartiti in 12 Capi, e, quindi, non si arriva neanche a 42. Per giunta il limite di età a cui si riferisce il quesito 22 è inserito nell'art.4 del d.lgs 116/2017; norma però ben differente da quella richiamata dal quesito e a cui di certo non si poteva arrivare “ad intuito”. Ancora, occorre segnalare che il quesito è errato anche per la dicitura utilizzata “giudice onorario di tribunale”, in quanto oramai inopportuna. In effetti, a seguito della Legge Delega n. 57/2016, con cui si è proceduto ad un riordino della magistratura onoraria e – per quanto Qui rileva – a ridenominare e assorbire le 3 magistrature (Giudice onorario di tribunale – Vice procuratore onorario – Giudice unico di primo grado) nella categoria unificata dei Gop (dove l'acronimo sta per giudici onorari di pace) precisandone così i ruoli. Inoltre, l'illegittimità è resa ancor più grave dal fatto che la normativa oggetto del quesito 22 non rientra assolutamente nel documento pubblicato il 12.11.2021 recante l'elenco della normativa di riferimento per le prove concorsuali, ove invece viene richiamato il D.lgs. 13 luglio 2017, n. 216, non il D.lgs. 116/2017.

Pertanto, è palesemente irragionevole e illogico l'operato amministrativo in merito alla formulazione del quesito, la cui presenza ha inciso negativamente sul punteggio ottenuto dalla ricorrente all'esito della prova scritta.

Secondariamente, la ricorrente ha adito il Giudice amministrativo per contestare l'omessa valutazione della Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza, conseguita con voto 102/110, il cui possesso è stato validamente indicato in domanda. In particolare, non stati assegnati i 2 pt. ultronei previsti dal bando

di concorso, all'art. 6, e ciò ha configurato palesemente un vizio di disparità di trattamento.

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie pubblicate siano illegittime in via derivata per quanto sinora espresso.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: qualora occorrente, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale di parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti contestati; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità della domanda segnalata in ricorso;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva tra i vincitori la ricorrente e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente;

Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; ordinare l'assegnazione di + 1,125 (0,75+ 0,375) punti sulla prova scritta in ragione del quesito errato, nonché ordinare l'assegnazione di un maggior punteggio sui titoli; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che sono risultati *idonei* e *idonei vincitori* rispettivamente nella Graduatoria idonei e vincitori profilo GIURI del Distretto della Corte d'Appello di Catania afferente il *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 1586-2022, pubblicata lo scorso 11 marzo, si precisa che *“Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato*

il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. -il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto,

l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1387/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata l'11.03.2022, n. 1387-2022, *sub* r.g. 1586/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 23.03.2022

Avv. Danilo Granata